Memoria scritta Funzione Pubblica CGIL

Commissione II (Giustizia)
Camera dei Deputati

(AC 3121 - "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale")

Roma, 13 ottobre 2026

I principali profili di attenzione che poniamo come organizzazione sindacale che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni sono relativi prevalentemente a due articoli del decreto-legge oggetto di conversione in legge.

Innanzitutto, **l'articolo 1**, recante la proroga al 31 gennaio 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato di 1.350 lavoratrici e lavoratori il cui contratto a tempo determinato sarebbe scaduto il 30 settembre 2026 lasciandoli senza lavoro e su cui non possiamo che esprimere un parere positivo pur dovendo rilevare delle evidenti criticità. Si tratta, infatti, di una proroga che è senz'altro merito delle mobilitazioni che in questi mesi e in questi anni abbiamo sostenuto come FP CGIL, rivendicando la necessità di stabilizzare tutto il personale assunto nell'ambito delle procedure straordinarie disposte per il raggiungimento degli obiettivi PNRR e che, purtroppo, ad oggi, per le scelte incomprensibili del Governo vedono ancora una platea importante di lavoratrici e lavoratori con solo una proroga del contratto di lavoro e, ancor più grave, centinaia di lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi comunitari e a far funzionare il Ministero della Giustizia, che sono stati lasciati a casa senza la possibilità di essere stabilizzati.

Sono le stesse date dei provvedimenti a denunciare la responsabilità del Governo nel voler gestire con il susseguirsi di provvedimenti emergenziali una procedura che si sarebbe potuta svolgere in modo lineare e programmato, mettendo tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nelle condizioni di poter pianificare la loro vita professionale e personale.

I contratti in scadenza al 30 giugno 2026 (scadenza nota da tempo…) sono stati prorogati con decreto-legge solo il 12 giugno (DL. n. 100/2026) e limitatamente al 30 settembre 2026, attribuendo nuove mansioni con la destinazione del personale alle sezioni specializzate in materia di immigrazione (cosiddette "sezioni stralcio"), al fine di rendere più rapida la definizione dei procedimenti pendenti all'11 giugno 2026 relativi al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it

I contratti in scadenza al 30 settembre 2026 oggetto nuovamente di proroga con un provvedimento – questo in oggetto – emanato soltanto il 29 settembre… una proroga arrivata sul filo di lana e, come la precedente, riservata a chi non abbia superato i 36 mesi alla scadenza, disperdendo così professionalità maturate in questi anni. Una perdita che il Ministero della Giustizia non può permettersi.

Il legislatore dovrebbe non solo provvedere a stabilizzare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, ma dovrebbe programmare l'assunzione del personale necessario a colmare le carenze di organico dell'amministrazione giudiziaria che stanno mettendo a dura prova la tenuta del servizio pubblico alla giustizia, dovrebbe adottare i provvedimenti atti a valorizzare il personale già in servizio, finanziando le progressioni verticali in deroga e mettere a regime un ufficio, quello per il processo, che ha dimostrato in questi anni di essere fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti in tema di riduzione dei tempi e smaltimenti dell'arretrato.

Basta logiche emergenziali per un'amministrazione che assolve a una funzione costituzionale essenziale!

Le pubbliche amministrazioni non possono continuare a sfruttare lavoratrici e lavoratori con contratti a termine della cui scadenza ci si ricorda, quando va bene, all'ultimo momento come sta avvenendo con i 320 lavoratori assunti con procedura selettiva e operativi da anni nelle sedi del Ministero della Cultura delle regioni dell'obiettivo convergenza i cui contratti di lavoro scadono il 30 novembre 2026 e sul cui futuro non vi sono certezze.

Serve stabilizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori con contratto a termine e serve un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per colmare le gravi carenze di organico in essere in tante, troppe, realtà che andranno ad acuirsi nei prossimi anni con i pensionamenti previsti.

Per quanto concerne l'articolo 3 ci limitiamo a rilevare che l'ampliamento dei poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sui procedimenti su atti commessi da minori dovuto alla "sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento dei minori in fenomeni di criminalità grave", come riportato nella relazione illustrativa, dovrebbe essere quantomeno accompagnato da investimenti mirati a prevenire concretamente il coinvolgimento di minori in atti criminali, di qualsiasi natura siano, non solo a perseguirli.

L'articolo 4, infine, proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 il termine della fase transitoria per le procedure di registrazione e formalizzazione delle domande di protezione internazionale svolte presso Questure e uffici polizia di frontiera. La convergenza dei due momenti procedimentali – la registrazione e la formalizzazione – in capo alle Questure e gli Uffici di polizia competenti, era stata

prevista dal decreto-legge n. 100 come valevole fino al 31 ottobre 2026. La ragione della disposizione, a poche settimane dalla sua emanazione originaria – si legge nella relazione illustrativa – è la complessità dell'individuazione dei soggetti esterni convenzionati, chiamati a svolgere le attività di cui le Commissioni territoriali si avvalgano ai fini del ricevimento delle domande. Anche in questo provvedimento non vi è alcuna qualificazione delle caratteristiche che questi soggetti esterni dovrebbero avere, definendo criteri che, data la delicatezza della funzione che dovrebbero assolvere, sarebbe opportuno determinare con una norma di legge.

Su questo punto ci preme sottolineare due elementi di valutazione principali. In prima istanza, anche in questo caso non possiamo che rilevare la logica meramente emergenziale con cui si continua ad affrontare il fenomeno migratorio, senza dare le risposte strutturali e progettuali che servono, a partire dal rafforzamento delle Commissioni territoriali con concorsi adeguati a potenziarne il personale presente, valorizzando le esperienze maturate di chi in questi anni è stato chiamato a sopperire le carenze di organico con contratti di somministrazione.

Il potenziamento delle Commissioni territoriali, così come la valorizzazione del personale che vi opera con professionalità elevata, è una necessità strutturale non più rinviabile cui si deve provvedere a partire dal rafforzamento dell'organico a tempo indeterminato. Non è condivisibile sotto nessun profilo il reiterarsi di un approccio transitorio ed emergenziale, quale è il ricorso a personale a tempo determinato o in somministrazione per un'attività che richiede, oltre ad un'elevata specializzazione anche una stabilità occupazionale tale da garantire l'assoluta assenza di alcun condizionamento.

Infine, anche questo decreto, come il precedente già citato decreto 100/2026 che ha introdotto misure volte a recepire il nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione, "dimentica" di affrontare un elemento del sistema decisivo per le garanzie procedurali che devono accompagnarsi alle tutele riconosciute ai richiedenti protezione internazionale, quali il diritto all'orientamento legale e all'assistenza previsto dallo stesso Regolamento UE, e già messo a rischio dalle disposizioni introdotte con i precedenti decreti "sicurezza", a partire dal "decreto Cutro", che ha tagliato le figure dell'assistenza legale, così come continua a mancare il necessario rafforzamento delle figure di mediazione linguistica e culturale, essenziali a garantire la piena esigibilità del diritto di poter chiedere asilo.

Di seguito le nostre proposte emendative.

Emendamento n. 1
STABILIZZAZIONE PRECARI GIUSTIZIA

All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

« 1-bis. Il Ministero della giustizia a decorrere dal 1° ottobre 2026 è autorizzato a stabilizzare il personale di cui al comma 1, anche coloro i quali siano stati utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa di cui all'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.582.017 per l'anno 2026 e di euro 30.328.068 annui a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »

Relazione illustrativa
Al fine di non disperdere le competenze e conoscenze maturate al servizio del Ministero della giustizia in questi anni di precariato, è necessario procedere immediatamente alla stabilizzazione di tutto il personale precario, ivi compreso il personale che non è stato prorogato per l'effetto della norma contenuta nel DL 100/2026 prima e nel DL in oggetto della presente.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it

Emendamento n. 2

MODIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

« Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
«

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. *Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione dell'anzianità maturata mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa, anche con contratti di lavoro in somministrazione, presso il Ministero dell'interno nel Dipartimento libertà civili ed immigrazioni ovvero negli uffici immigrazione afferenti al Dipartimento di pubblica sicurezza, ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato, oppure ad utilizzare.*
2. *Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato a ricorrere, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 3, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

3. *A decorrere dal 1° gennaio 2029, il Ministero dell'Interno è autorizzato a stabilizzare a tempo indeterminato il personale di cui al comma 1.*
4. *Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 19.645.764 annui a decorrere dal 1° gennaio 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »*

»

Relazione illustrativa

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it

Con l'emendamento alla lettera a), si intende eliminare l'opzione di ricorrere alla somministrazione di lavoro in quanto le esigenze di rafforzamento dell' organico delle Commissioni Territoriali è, in tutta evidenza, strutturale e non costituisce un'eccezione transitoria cui fare fronte con strumenti di estrema flessibilità del lavoro. Un concorso per l' assunzione di personale, seppur a tempo determinato, che valorizzi l' esperienza prestata anche mediante i rapporti di lavoro in somministrazione da eventuali candidati, al fine di non disperdere le competenze e l'esperienza acquisite, rappresenta la soluzione più adeguata per il rafforzamento dell'organico, mediante la via principale principale di accesso alla pubblica amministrazione, sancita dalla Costituzione, cioè il concorso. Resta, in alternativa, l'opzione dello scorrimento di graduatorie. Alla lettera b) è prevista l'autorizzazione alla stabilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2029 del contingente reclutato ai sensi del medesimo articolo.

Emendamento n. 3
STABILIZZAZIONI PRECARI MINISTERO CULTURA

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

« Articolo 4-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, Il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dal 25 novembre 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, a stabilizzare il medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.980.000 euro per l'anno 2026 e 19.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
»

Relazione illustrativa
Ai fini di favorire la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", sono state reclutate diverse unità di personale a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario di lavoro ordinario presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ha provveduto ad assumere e stabilizzare il personale cui era stato ad esso assegnato, ma il Ministero della cultura non ha avuto analoga norma e stanziamento di risorse dedicato. Alla luce dell'esperienza acquisita e maturata in questi anni, vista la mancata proroga a legislazione vigente delle disposizioni in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, onde non disperdere l'esperienza acquisita che genererebbe un danno in termini di qualità del servizio pubblico, se ne propone l'autorizzazione alla stabilizzazione con delle risorse dedicate.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it

Emendamento n. 4
STABILIZZAZIONI PRECARI AGID

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

« Articolo 4-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per il rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID))

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica, a stabilizzare il medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno dodici mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
»

Relazione illustrativa
Al fine di non disperdere le competenze maturate in questi anni dagli 11 precari di AGID reclutati ai sensi del DL n. 80/2021 nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, allo scopo di fornire adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, si ritiene opportuno autorizzare l'amministrazione alla stabilizzazione del medesimo personale.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it

Emendamento n. 5
STABILIZZAZIONI PRECARI GENIO AERONAUTICA MILITARE

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente articolo 4-bis:

« Articolo 4-bis.
(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2026, e nel limite massimo di 200 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area Assistenti di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nella medesima Area di inquadramento professionale, con decorrenza dal 1° giugno 2026, con conseguente ampliamento delle dotazioni organiche di 200 unità nell'Area Assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.815.000 euro per l'anno 2026 e 9.630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »

Relazione illustrativa
Ai fini della riduzione del precariato che continua a permanere nell'amministrazione della difesa, per garantire continuità lavorativa al personale e riconoscere le professionalità nonché l'attività svolta in questi anni di lavoro precario, per evitare che si disperdano competenze oggi alle dipendenze a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare, si propone un intervento normativo per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della difesa dei lavoratori attualmente alle dipendenze del Genio campale dell'Aeronautica militare. In linea con la precedente normativa di cui all'articolo 36 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha a suo tempo previsto l'autorizzazione e le modalità di finanziamento della procedura, integrate poi con le facoltà assunzionali determinate dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, oggi Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it